PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA CANTIERISTICA NAVALE

Art. 4

Domanda di concessione del contributo per nuove costruzioni navali

Le domande di concessione del contributo di cui all'articolo 1 devono essere presentate al Ministero della marina mercantile. Nelle domande suddette i cantieri devono indicare le caratteristiche della nave, il costo presuntivo e la data prevista di inizio dei lavori di costruzione. Nelle domande i cantieri devono altresi' dichiarare se la costruzione venga eseguita per conto proprio o di diverso soggetto, indicando in quest'ultimo caso il nominativo corrispondente. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il Ministero della marina mercantile comunichera' al cantiere se sussistano i requisiti per la concessione del contributo, subordinando, in ogni caso, la emissione del provvedimento di concessione alla disponibilita' degli stanziamenti previsti dalla presente legge. Il contributo e' concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile. All'inizio di ogni anno, il Ministro per la marina mercantile, puo' stabilire con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, criteri preferenziali per l'ammissione delle nuove domande al contributo di cui all'articolo 1.

Versione in vigore dal 17 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale
Estremi	Legge 4 gennaio 1968, n. 19
Titolo	I — Contributi per lavori navali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dell-industria-cantieristica-navale/art-4-domanda-di-concessione-del-contributo-per-nuove-costruzioni-navali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it